



SULL'APPLICAZIONE DEL D.L. N. 19 DEL 2 MARZO 2024, ART. 29, C. 19, ALLA PROFESSIONE DELL'ARCHEOLOGO.

L'ANA, Associazione Nazionale Archeologi, associazione di categoria degli archeologi italiani, evidenzia l'**inapplicabilità alla professione dell'archeologo** della previsione normativa di cui all'art. 29, c. 19, del D.L. 2 marzo 2024.

Proprio come recita il testo normativo, sono infatti esclusi dall'applicazione i lavoratori autonomi fornitori di "prestazione intellettuale" (sulla definizione della quale è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 1234 del 21/02/2022), ambito nel quale rientrano tutte le prestazioni fornite dagli archeologi sui cantieri edili, in quanto "non standardizzate" e nelle quali è sempre preponderante l'apporto originale del professionista, basato sulla sua competenza e preparazione specialistica.

L'ambito di applicazione dell'art. 29, c. 19, del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, inoltre, è quello dei cantieri dove si svolgono lavori edili e di ingegneria civile, ambito nel quale sono inclusi solo i lavori di "scavo" generico ricompresi nelle operazioni di movimento terra, e non la categoria specialistica dello scavo archeologico (su questo si veda la differenza che l'ISTAT propone all'interno del Codice Ateco 43.12.00 e il documento INAIL "*SICUREZZA & ARCHEOLOGIA - Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale*", che opera le dovute distinzioni tra cantieri edili e cantiere di scavo archeologico).

Gli archeologi che operano in regime di lavoro autonomo sono quindi esclusi dall'ambito di applicazione della previsione normativa di cui all'art. 29, c. 19, del D.L. 2 marzo 2024.



Associazione Nazionale Archeologi

ANA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI